



COMUNE DI PORTO CESAREO

1[^] PARTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



2[^] PARTE

PIANO AREE PUBBLICHE

SINDACO:
Rag. Luigi FANIZZA

Assessore Attività Produttive:
Luigina RIZZELLO

Redattore:
Rag. Marcello PELUSO

INDICE

1^ PARTE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 – Caratteristiche

ART. 4 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5 – Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o tipo A

ART. 6 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

ART. 7 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

ART. 8 – Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

ART. 9 – Revoca e sospensione delle autorizzazioni

ART.10. – Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 11 – Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

ART. 12 – Assegnazione temporanea di posteggi

ART. 13 – Computo delle presenze

ART. 14 – Orari del commercio su aree pubbliche

ART. 15 – Vendita a mezzo di veicoli

ART. 16 – Posteggi fuori mercato

ART. 17 – Assegnazione dei posteggi

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI

ART. 18 – Aree demaniali e marittime

ART. 19 – Aree private messe a disposizione

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 – Adempimenti del Comune

ART. 21 – Sanzioni

ART. 22 – Rispetto della normativa igienico- sanitaria

ART. 23 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

2^ PARTE

Punto 1 – I nuovi indirizzi normativi

Punto 2 – Consistenza della rete commerciale locale

Punto 3 – Linee operative di sviluppo

Punto 4 – Posteggi fuori mercato

Punto 5 – Schede di sintesi dei singoli mercati (Allegato A)

Punto 6 – Schede di sintesi delle singole fiere (Allegato B)

Punto 7 – Modulistica varia

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'art.28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 (di seguito definito “ decreto “) e della legge regionale 24 luglio 2001 n.18 (di seguito definita “ legge”), disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per *autorizzazioni di tipo A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/ 1998;
 - b. per *autorizzazioni di tipo B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs. 114/1998;
 - c. per *concessione di posteggio*, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d. per *società di persone*, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
 - e. per *settori merceologici*, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del d. lgs.114/1998;
 - f. per *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del d. lgs. 114/1998;
 - g. per *produttori agricoli*, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 59/1963;
 - h. per *mercato*, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - i. per *mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

- j. per *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 3

(Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a. annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b. stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno.

2. Il Comune può prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A della legge regionale.

4. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, il Comune può istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminente finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Art. 4

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 c.p., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 c.p.p., dall'art. 10 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della L. 31 maggio 1965, n. 575, e dall'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

7. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

8. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

9. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è

automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a. la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 9, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invierà all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dal Comune e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - b. altri e eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.
5. Gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dal Comune, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
- a. ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;
 - b. ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

- a. all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- b. all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c. all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d. alla vendita al domicilio, come definita all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

- a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c. nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d. qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d. lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art. 10

(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
- c. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 6.

3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

- a. alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b. al trasferimento temporaneo di mercati;
- c. alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

TITOLO III

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 11

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. Qualora nel Comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c. altri criteri sussidiari disposti dal Comune;
 - d. ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.
6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 12

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, inserendo coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 13

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 14

Orari del commercio su aree pubbliche e limitazioni.

1. Il Comune stabilisce gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
- b. l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
- c. orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il Comune, per motivo di pubblico interesse, può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

- Relativamente al commercio in forma itinerante, il Comune può disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
- Nel periodo estivo, e precisamente dal primo di giugno al trenta di settembre, è vietata la vendita in forma itinerante nel centro urbano così come sarà delimitato con apposita ordinanza Sindacale.

Art. 15 – Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione, e se rientrano nelle dimensioni assegnate del posteggio.
2. E' altresì consentita la sosta nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 16 – Posteggi fuori mercato

Sono definiti posteggi fuori mercato gli spazi destinati a commercio su aree pubbliche sui quali insistono meno di quattro operatori, utilizzati giornalmente o saltuariamente, individuati come tali dal piano comunale.

Tali posteggi sono indicati analiticamente nel piano delle aree pubbliche

Gli operatori che esercitano fuori mercato seguono gli orari stabiliti per gli esercizi commerciali su aree private, salvo diverse specifiche disposizioni.

Art. 17 - Assegnazione dei posteggi

I posteggi fuori mercato liberi, o di nuova istituzione, sono assegnati in concessione decennale sulla base di apposito bando di concorso nel rispetto delle seguenti priorità:

- residenza;
- maggiore anzianità di presenza sul posteggio
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- stato di disoccupazione
- carichi di famiglia.

Coloro ai quali è stata rilasciata Autorizzazione provvisoria di durata non inferiore a sei mesi, non rientrano nel suddetto bando e verrà loro rilasciata su richiesta, autorizzazione di tipo "A" decennale.

Anche per i posteggi fuori mercato valgono le stesse prescrizioni di utilizzo stabilite per i mercati, così come previsto dal precedente art.9, ad eccezione delle autorizzazioni annuali e non stagionali della lettera d), comma 1, il quale viene così sostituito : "qualora l'assegnatario del posteggio fuori mercato non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a mesi 7 (sette) in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non autorizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca".

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI

Art. 18

(Aree demaniali e marittime)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche il cui rilascio spetta all'Ente attualmente titolato all'esercizio della funzione amministrativa sul Demanio Marittimo e perciò alla Regione/Ente Locale o all'Autorità Competente.

Art. 19

(Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso di cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

(Adempimenti del Comune)

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 luglio 2001 n.18:

- a. non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;
- b. non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;
- c. non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d. lgs. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d. lgs. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del d. lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore del Comune di una somma non inferiore a €260 e non superiore a €1550:

- a. il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;
- b. il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5;
- c. l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge regionale 24.07.2001 n.18 ;
(se il Comune vuole)
- d. l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 13, comma 5;

- e. l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 legge regionale del 24.07.2001 n.18.

Art. 22 – Rispetto della normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

Art. 23 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente.
2. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

ALLEGATO A

CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI

1. Alimentari in genere , carni e prodotti a base di carni;
 2. Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
 3. Frutta e verdura;
 4. Pesci, crostacei e molluschi;
 5. Pane, pasticceria e dolci;
 6. Bevande;
 7. Cosmetici e articoli di profumeria;
 8. Prodotti tessili, biancheria;
 9. Articoli di abbigliamento e pellicceria;
 10. Accessori dell'abbigliamento;
 11. Calzature e articoli in cuoio;
 12. Mobili, articoli di illuminazione;
 13. Casalinghi;
 14. Elettrodomestici, radio tv;
 15. Dischi, musicassette e strumenti musicali;
 16. Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
 17. Libri, giornali, cartoleria;
 18. Fiori e piante;
 19. Animali e articoli per l'agricoltura;
 20. Accessori per auto-moto-cicli;
 21. Prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
 22. Altri prodotti
-

1. I nuovi indirizzi normativi

Il d. lgs. 31 marzo 1998 n.114 ha effettuato importanti modifiche normative nel settore commerciale, inserendo nel quadro legislativo di riferimento importanti novità in termini di semplificazione.

Le novità hanno riguardato soprattutto il settore del commercio fisso, che viene ridefinito come “commercio su aree private”; tuttavia ha introdotto, anche se marginalmente, modificazioni nell’ambito del commercio su “aree pubbliche”, precedentemente revisionato dalla legge 112/91.

Sostanzialmente quindi il decreto non altera i principi essenziali che regolamentano il commercio su aree pubbliche.

La nuova disciplina regionale attuativa del decreto, contenuta nella L.R. 24 luglio 2001 n.18 ha determinato i criteri e gli indirizzi per i Comuni ai fini dell’adozione dei piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche.

Gli aspetti caratterizzanti sono rappresentati da:

- previsione del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
- regolamento per la disciplina, sul piano operativo ed amministrativo, delle attività commerciali;
- individuazione obbligatoria di posteggi da riservare ai portatori di handicap;
- obbligo di individuare aree da destinare espressamente al commercio,
- scelta delle aree da vietare al commercio nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre, con riferimento alla circolazione ambulante, come da planimetria allegata

Un dato positivo della nuova disciplina è senz’altro rappresentato dall’aver ricondotto le tipologie di attività a due (posteggio od in forma itinerante), semplificando la procedura amministrativa di rilascio delle autorizzazioni.

Interessante anche la previsione di riservare posteggi ai soggetti portatori di handicap e ai produttori agricoli di cui alla legge 59/1963.

Inoltre, in considerazione della vocazione agricola della Regione Puglia e della volontà di valorizzare le produzioni tipiche regionali, si fa previsione di destinare, nei mercati, con almeno 30 posteggi, due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

2. Consistenza della rete commerciale locale

La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 24 luglio 2001 n.18, è stata effettuata, considerando le peculiarità caratteristiche del tessuto economico comunale e finalizzandola alla promozione di un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio (esercizi di vicinato).

I dati statistici recenti indicano un dimensionamento alquanto consistente della rete distributiva in sede fissa presente nel Comune, con i suoi 69 esercizi di vicinato per una superficie di vendita globale pari a mq. 4.556; il che determina un rapporto esercizi/abitanti pari a 1 : 68 .

Il dato , tuttavia ,deve essere interpretato correttamente, in considerazione della forte connotazione di località con notevole presenza di “popolazione turistica” nei mesi estivi, allorquando, stimando in 100.000 unità, la popolazione residente e fluttuante, il rapporto esercizi/abitanti risulta essere pari a 1 : 1449, che risulta essere particolarmente elevato, a tutto danno di una efficiente ed efficace rete commerciale, come pretesa dalla normativa al fine di tutelare il consumatore e di razionalizzare l'attività commerciale.

Il commercio su aree pubbliche (con riferimento ai posteggi) è peraltro caratterizzato attualmente da dati abbastanza contenuti che integrano nel periodo estivo il sistema commerciale rappresentato dai negozi tradizionali “di vicinato”.

Ai fini dell'art.10 della legge regionale quadro , tale lavoro analizza il rapporto tra offerta costituita attualmente dai mercati e dalle fiere e la rete distributiva al dettaglio.

Tale rapporto deve essere calcolato prendendo a riferimento il rapporto “posteggio giorno” ed “unità commerciali”, dove attualmente il numero dei posteggi giorno di tipo A è di 218 (di cui 80 attengono il mercato stagionale in Via Bonomi, in località Torre Lapillo). Si ricava da tali dati contenuti, un sottodimensionamento attuale del commercio su aree pubbliche.

Poniamo:

- Numero di posteggi giorno (mercato annuale) : 104
- Numero di posteggi giorno (mercato stagionale) : 80
- Numero posteggi giorno (attività di somministrazione di alimenti e bevande) : 4
- Numero di esercizi di vicinato la cui superficie è inferiore a 150 mq : 69
- Numero di esercizi di media e grande struttura : 13
- Superficie metrica totale degli esercizi di vicinato : 4556,18
- Superficie metrica media degli esercizi di media e grande struttura: 200

Analizzando la rete del commercio su aree pubbliche, inseriamo come peso statistico il tempo.

Considerando che i posteggi giorno sono diversamente funzionali in base allo svolgimento temporale :

- Numero di posteggi giorno (mercato annuale) : 104
- Numero di posteggi giorno (mercato stagionale) : 80
- Numero posteggi giorno (attività di somministrazione di alimenti e bevande) : 4

$$V = (104 * 0,14) + (80 * 0,04) + (4 * 1) = 21,76$$

$$0,14 = (52/365) \text{ (52 giorni all'anno , in quanto mercato settimanale)}$$

$$0,04 = (16/365) \text{ (16 giorni all'anno, in quanto mercato stagionale)}$$

$$1,00 = (365/365) \text{ (365 giorni all'anno, in quanto attività giornaliera)}$$

Assumiamo essere $A = 50$ mq la superficie metrica quadrata media dei posteggi.

Quindi $STP = V * A = 21,76 * 50 \text{ mq} = 1088 \text{ mq}$ (superficie metrica quadrata coperta dai posteggi nell'unità di tempo annuale).

Analizziamo ora la rete distributiva al dettaglio.

Consideriamo le seguenti grandezze:

- Numero di esercizi di vicinato la cui superficie è inferiore a 150 mq : 69
- Numero di esercizi di media e grande struttura : 13
- Superficie metrica totale degli esercizi di vicinato : 4556,18
- Superficie metrica media degli esercizi di media e grande struttura: 200

Il peso temporale influisce nella misura di 1, essendo per convenzione gli esercizi al dettaglio aperti l'intero arco temporale (365 / 365).

In tale analisi , risulta essere essenziale , considerare la differente superficie metrica degli esercizi di vicinato.

Per quanto riguarda gli esercizi al dettaglio:

- Superficie metrica quadrata totale degli esercizi di vicinato = 4556.18 mq
(dato fornito dal Comune di Porto Cesareo)
- Media della superficie metrica quadrata degli esercizi di media e grande struttura = 200 mq quindi la superficie metrica quadrata totale di tali esercizi è = 13 * 200 = 2600 mq.

Quindi la superficie metrica quadrata totale occupata dagli esercizi al dettaglio è :

$$STE = 2600 \text{ mq} + 4556.18 \text{ mq} = 7156.18 \text{ mq}.$$

Effettuiamo ora il raffronto tra la superficie metrica quadrata totale degli esercizi al dettaglio e dei posteggi

$$R = (1088 \text{ mq} / 7156.18 \text{ mq}) * 100 = 15$$

Considerando che la legge regionale quadro non fissa alcuna percentuale di riferimento (come ad esempio la legge regionale toscana che fissa al 20 % il limite per richiedere nuove autorizzazioni),che il rapporto risulta essere squilibrato in favore della rete al dettaglio e che l'art.10 della legge regionale 24 luglio 2001 n.18, vincola la pianificazione del commercio sulle aree pubbliche alla promozione di un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio, sussistono economicamente le condizioni per le integrazioni , previste nel piano, sia in termini di posteggi sia in termini di nuovi mercati e fiere.

3. Linee operative di sviluppo

In un'ottica generale che tiene conto delle caratteristiche turistiche del luogo e della possibilità teorica di incrementare le postazioni commerciali su aree pubbliche, si può ipotizzare la costituzione (anche in via sperimentale) di nuovi spazi commerciali, preferibilmente in forma stagionale e comunque non giornalieri.

Tale piano è incentrato sulla promozione del riordino, della riqualificazione, del potenziamento e dell'ammodernamento dei mercati già esistenti, includendo ipotesi di ampliamento dimensionale.

Inoltre il piano recepisce le disposizioni di cui all'art.13 comma 2 della legge regionale n.18 / 2001 , come si evince dalla descrizione dei singoli mercati e delle fiere.

Altresì il piano prevede al fine di valorizzare e promuovere fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilevanza turistica o promozionale che il Comune possa stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, proloco, istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche , anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Le principali novità sono costituite :

- a) Dal riordino, riqualificazione, potenziamento e ammodernamento dei mercati già esistenti;
- b) Dalla previsione di ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento del commercio su area pubblica;
- c) Dalla istituzione di una nuova fiera avente cadenza mensile e finalizzata alla promozione dell'antiquariato nella sua accezione più ampia; tale previsione si colloca in una strategia commerciale comunale mirante a creare occasioni di promozione non solo del turismo stagionale ma anche di quello affaristico e culturale.

4. Posteggi fuori mercato

Si illustrano il numero delle autorizzazioni concedibili, in ordine ai parcheggi fuori mercato.

Porto Cesareo – annuale -

Piazza Nazario Sauro

- N. 3 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di frutta secca (*)
- N. 1 Coltivatori diretti (posto auto)
- N. 1 Comm. al dettaglio di terracotta (***)
- N. 1 Comm. al dettaglio di generi non alimentari, con divieto della vendita di abbigliamento (*)

Via Silvio Pellico

- N. 1 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di frutta secca (*)
- N. 6 Produzione e vendita di piccola oggettistica, chincaglieria, articoli da regalo e bigiotteria artigianale (**)
- N. 2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di piante e fiori (*)

Lungomare Silvio Pellico

- N. 2 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 2 Comm. al dettaglio ambulante a post. fisso di chincaglieria (*)
- N. 1 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di libri nuovi e/o usati (**)

Riviera di Ponente –tratto via Muratori-

- N. 1 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di frutta secca (*)
- N. 2 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di generi non alimentari, con divieto della vendita di abbigliamento di cui n° 1 riservato a portatori di handicap (*)
- N. 2 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di libri nuovi e/o usati (**)

Riviera di Ponente –tratto via 179-

- N. 2 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 5 Comm. al dettaglio ambulante a posto fisso di generi non alimentari, con divieto della vendita di abbigliamento (*)
- N. 1 Commercio al dettaglio di frutta e verdura (*)

Scalo Alaggio

- N. 2 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 3 Commercio al dettaglio ambulante a posto fisso di generi non alimentari, con divieto della vendita di abbigliamento (*)

Parcheggio località “Le Dune”

- N. 2 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 2 Commercio al dettaglio ambulante a posto fisso di generi non alimentari (*)

Via Garibaldi (viale cimitero)

- N. 3 Comm. al dettaglio ambulante a posto fisso di piante e fiori (*)

Torre Lapillo (stagionale)

Via Bonomi:

- N. 2 Comm. al dettaglio ambulante a posteggio fisso di frutta secca (*)
- N. 3 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 2 Commercio al dettaglio ambulante a post.fisso di generi non alimentari (*)

Via Torre: (nei pressi della fontane della poesia)

- N. 3 Produzione e vendita di piccola oggettistica, chincaglieria, articoli da regalo e bigiotteria artigianale (**)
- N. 1 Commercio al dettaglio di frutta e verdura (*)

Via Torre, nelle vicinanze della Torre

- N. 1 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di generi non alimentari (*)

Vicino Madonna

- N. 1 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 2 Commercio al dettaglio ambulante a post.fisso di generi non alimentari (*)

Zona Punta Prosciutto (stagionale)

- N. 1 Somministrazione alimenti e bevande (****)
- N. 2 Comm.al dettaglio ambulante a post.fisso di generi non alimentari (*)

(*) Tale attività potrà essere esercitata su strutture mobili come da elaborati grafici approvati dall'amministrazione comunale di dimensione pari a metri 1x1,5 con richiesta massima di n° 3 strutture.

(**) Tale attività potrà essere esercitata su strutture mobili come da elaborati grafici approvati dall'amministrazione comunale di dimensione pari a metri 1x1,5 con richiesta massima di n° 2 strutture.

(***)Tale attività potrà essere esercitata su strutture mobili a modulo rettangolare come da elaborati grafici approvati dall'amministrazione comunale di dimensione pari a metri 1,8x3,60 con richiesta massima di n° 4 moduli.

(****) Tale attività potrà essere esercitata solo ed esclusivamente su roulotte o autocaravan con regolare autorizzazione sanitaria.

Allegato A

Schede di sintesi dei singoli mercati

- 1) Mercato annuale “ Riviera di Ponente”**
- 2) Mercato Stagionale Via Bonomi (Canalone) fraz. Torre Lapillo**
- 3) Mercato annuale specializzato “Riviera di Ponente”**
- 4) Mercato stagionale specializzato Via Filangeri (Canalone) fraz. Torre Lapillo.**

Scheda n° 1

Mercato: Mercato annuale Riviera di Ponente.

Svolgimento: annuale

cadenza: settimanale

giorni: giovedì (se coincidente con un giorno festivo è anticipato)

settore merceologico: non alimentare e alimentare

superficie di posteggio: minima mq. 24 – massima mq. 75

superficie totale posteggi: mq. 4430.

n° posteggi: 128 (di cui 1 riservato a portatori di handicap)

- distinti in: N. 102 settore non alimentari
N. 26 settore alimentare

orario attività: 8,00 – 13,00 (salvo proroga espressa)

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'attività di vendita.

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:

1. I posteggi relativi alle attività "alimentari" non possono essere collocati all'interno degli spazi destinati ai posteggi per le attività "extra-alimentari".
 - Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite con ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ordinanza del Ministero della Salute del 03 Aprile 2002.
2. obbligo del pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera

Scheda n° 2

Mercato: **Mercato stagionale Via Bonomi (Canalone) Torre Lapillo**

Svolgimento: stagionale (dal 01.07 al 31.08)

cadenza: settimanale

giorni: giovedì (se festivo è anticipato)

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq. 24 – massima mq. 60

superficie totale posteggi: mq. 3000

n° posteggi: 120 (di cui 1 riservato a portatori di handicap)

- distinti in: 11 alimentari
- 100 extra-alimentari
- 9 produttore agricolo

orario attività: 8,00 – 13,00 (salvo proroga espressa)

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'attività di vendita

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:

3. I posteggi relativi alle attività "alimentari" non possono essere collocati all'interno degli spazi destinati ai posteggi per le attività "extra-alimentari".
 - Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite con ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ordinanza del Ministero della Salute del 03 Aprile 2003.
4. obbligo del pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera

Scheda n° 3

Mercato: **Mercato annuale specializzato “ Riviera di Ponente “**

Svolgimento: annuale

cadenza: giornaliera

giorni: tutti,

settore merceologico: alimentare (solo frutta e verdura)

superficie posteggio: minima mq. 12 – massima mq. 32

superficie totale posteggi: mq. 600

n° posteggi: 25

orario attività : 08.00 – 13.00

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:

1. Il mercatino viene individuato come “specializzato” in vendita di frutta e verdura
2. Obbligo del pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera

Scheda n° 4

Mercato: **Mercato stagionale specializzato Via Filangeri (Canalone)**
Torre Lapillo

Svolgimento: stagionale (dal 01.07 al 31.08)

cadenza: giornaliera

giorni: tutti

settore merceologico: alimentare (solo frutta e verdura)

superficie posteggio: minima mq. 12 – massima mq. 24

superficie totale posteggi: mq 400

n° posteggi: 20

orario attività: 08,00 – 13,00 (salvo proroga espressa)

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'attività di vendita

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:

- 1) Il mercatino viene individuato come “specializzato” in vendita di frutta e verdura
- 2) Obbligo del pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera

ALLEGATO B

Schede di sintesi delle singole fiere

- 1. Festa di Sant'Antonio**
- 2. Sagra del Pesce**
- 3. Santa Cesarea**
- 4. Sagra del Riccio**
- 5. “ Lu Quataru”**
- 6. Fiera dell'Antiquariato**
- 7. Fiera “Arrivederci Estate “**
- 8. Fiera dell'Artigianato Locale Salentino**
- 9. Manifestazioni varie**
- 10. Madonna dell'Assunta (Torre Lapillo)**

Scheda n°1

Festa di Sant'Antonio

Svolgimento: (adiacente scala alaggio) dal 17 gennaio, dopo sette giorni dalla prima domenica successiva.

giorni: 1

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq.24 – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 960

n° posteggi: 30

orario attività : dalle ore 8 alle ore 22

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato. Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°2

Sagra del pesce

Svolgimento: Via Silvio Pellico (dal 01/giugno al 30 giugno)

giorni: 3

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 1500

n° posteggi: 50

orario attività : dalle ore 8 alle ore 22

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°3

Santa Cesarea

Svolgimento: centro urbano

giorni: (21 – 22 – 23 Agosto)

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 3.000

n° posteggi: 80

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzate anche esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°4

Sagra Del Riccio

Svolgimento: Piazza Nazario Sauro

giorni: 1 gg. Tra il 1° aprile e il 30 di maggio .

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 1000

n° posteggi: 30

orario attività : dalle ore 8 alle ore 22

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinate manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°5

Festa di “Lu Quataru”

Svolgimento: Scalo alaggio

giorni: 1 tra il 1° di settembre e il 30 di settembre

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 960

n° posteggi: 30

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°6

Fiera dell'antiquariato

svolgimento: via S. Pellico (Pro Loco)

giorni: 1 seconda domenica di ogni mese

settore merceologico: non alimentare

superficie posteggio: minima mq 10. – massima mq 18.

superficie totale posteggi: mq 900

n° posteggi: 30

orario attività : dalle ore 8 alle ore 22

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°7

“ Arrivederci Estate “

svolgimento: P.za N. Sauro e riviera di Levante

giorni: 3 (venerdì – sabato e domenica) nel mese di settembre

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 1500

n° posteggi: 50

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°8

Fiera dell'Artigianato locale Salentino

svolgimento: via Manzoni

giorni: 1 Terza domenica di ogni mese

settore merceologico: misto

superficie posteggio: – massima mq 24.

superficie totale posteggi: mq 500

n° posteggi: 20

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- C) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- D) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- E) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°9

Manifestazioni varie organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altre associazioni

svolgimento: da stabilirsi di volta in volta

giorni: 1

settore merceologico: misto

superficie posteggio: – massima mq 24.

superficie totale posteggi: mq 500

n° posteggi: 20

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- F) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- G) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- H) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità

di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- I) L'ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- J) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

Scheda n°10

Madonna dell'Assunta (Torre Lapillo)

Svolgimento: centro urbano

giorni: 3 (dal 15 al 20 di Agosto)

settore merceologico: misto

superficie posteggio: minima mq 24. – massima mq 32.

superficie totale posteggi: mq 1.600

n° posteggi: 50

orario attività : dalle ore 8 alle ore 24

Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività. Alla fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzate anche esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera considerando:

- F) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
- G) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio)
- H) In occasione delle fiere l'amministrazione può concedere l'uso del suolo pubblico da parte del comitato organizzatore all'uopo costituito, a condizione che versi anticipatamente il canone relativo approvato . Tale autorizzazione dà facoltà allo stesso comitato di garantirsi i costi necessari per l'allestimento della fiera, escludendo in tal caso la contribuzione da parte dell'amministrazione. Le istanze relative debbono essere presentate obbligatoriamente alla amministrazione 60 giorni prima della fiera, pena l'esclusione; successivamente l'amministrazione affiggerà all'Albo pretorio la relativa graduatoria e ne consegnerà copia all'Autorità di P.S. e alla Commissione organizzatrice. In seguito si provvederà alla stipulazione di apposita convenzione (art.12 L.R.)

- I) Il Comitato o Ente organizzatore, qualora diverso dalla pubblica amministrazione, deve comunicare l'intendimento non meno di 90 gg precedenti la data della manifestazione.
- J) Nella ipotesi di concessione della gestione delle aree pubbliche si stabilisce che qualora l'occupazione duri un giorno l'importo per metro quadro a giorno non possa superare l'importo di Euro 5,16 al metro quadro. Nel caso di più giorni l'importo non può superare l'importo di Euro 7.74 al metro quadro per il periodo relativo. Tali importi possono annualmente essere rideterminati se l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno.

ALLEGATO C

Modulistica varia

Modelli domande autorizzazioni

Modelli domande partecipazione bandi

Modelli provvedimenti conversione autorizzazione

Domanda di autorizzazione ex art.28/1° comma,lett.A) D.Lgs.114/98 – “Posteggio”

(persone fisiche)

Al Sig. Sindaco
del Comune di_____

Il/la sottoscritto/a _____

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28/1° co.,lett. A) D.Lgs. 114/98, per la vendita dei prodotti del settore__(1)_____, sul posteggio _____attinente il mercato ubicato in Via_____ nei giorni:_____.

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.68 n°51,

D I C H I A R A

- di essere nato/a a _____ il _____

- di essere di _____ nazionalità _____

- di risiedere in _____ Via _____

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (2)

- a) aver frequentato con esito positivo nell'anno_____il corso professionale per il commercio di prodotti alimentari presso_____(3)_____;

- b) di aver esercitato in proprio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, comprovata da iscrizione nel Registro Imprese n° _____ presso la Camera di Commercio di _____ dal _____ al _____;
- c) di essere stato dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione dal _____ al _____, presso la ditta _____ con sede in _____;
- d) di aver prestato opera presso l'impresa _____ operante nel settore alimentare con sede in _____ in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione Inps _____ dal _____ al _____;
- e) di essere iscritto/di essere stato iscritto nel R.E.C. presso la Camera di Commercio di _____ per i gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.12, 2° comma del D.M. 375/88.
- di delegare (4) all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4/5° co. della L.R. n°18/01, in qualità di _____
- il _____ Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____

(Firma)

-
- (1) alimentare o extra-alimentare o misto (nel caso di vendita "prodotti alimentari" specificare anche se si intende effettuare la "somministrazione di alimenti e bevande" previa iscrizione nel R.E.C.).
- (2) indicare solo in caso di vendita per il settore "alimentare" (indicare quelli posseduti)
- (3) Ente presso il quale si è tenuto il corso.
- (4) Solo in caso di delega.

**Domanda di autorizzazione ex art.28/1° comma,lett.A) D.Lgs.114/98 – “Posteggio”
(società di persone)**

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____ quale legale rappresentante
della Società _____ con sede
in _____ via _____

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche, di cui all'art.28/1° co.,lett. A) D.Lgs. 114/98, per la vendita dei prodotti del
settore __ (1) _____, sul posteggio
_____ attinente il mercato ubicato in
Via _____ nei giorni: _____.

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi e
per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.68 n°51,

D I C H I A R A

- di agire quale legale rappr. della
Società: _____
- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere di nazionalità _____
- di risiedere in _____ Via _____
- che la Società suddetta è iscritta al n° _____ nel Registro Imprese presso la Camera di
Commercio
di _____ dal _____;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (2)

- f) aver frequentato con esito positivo nell'anno _____ il corso professionale per il commercio di prodotti alimentari presso ____ (3) _____;
- g) di aver esercitato in proprio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, comprovata da iscrizione nel Registro Imprese n° _____ presso la Camera di Commercio di _____ dal _____ al _____;
- h) di essere stato dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione dal _____ al _____, presso la ditta _____ con sede in _____;
- i) di aver prestato opera presso l'impresa _____ operante nel settore alimentare con sede in _____ in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione Inps _____ dal _____ al _____;
- j) di essere iscritto/di essere stato iscritto nel R.E.C. presso la Camera di Commercio di _____ per i gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.12, 2° comma del D.M. 375/88.
- di delegare (4) all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4/5° co. della L.R. n°18/01, in qualità di _____ il Sig _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____

(Firma)

(4) alimentare o extra-alimentare o misto (nel caso di vendita "prodotti alimentari" specificare anche se si intende effettuare la "somministrazione di alimenti e bevande", previa iscrizione nel R.E.C.).

(5) indicare solo in caso di vendita per il settore "alimentare" (indicare quelli posseduti)

(6) Ente presso il quale si è tenuto il corso.

(7) solo in caso di delega.

**Domanda di autorizzazione ex art.28/1° comma,lett.B) D.Lgs.114/98 – “Itinerante”
(persone fisiche)**

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28/1° co.,lett. B) D.Lgs. 114/98, per la vendita dei prodotti del settore __ (1) _____, in forma itinerante.

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.68 n°51,

D I C H I A R A

- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere di nazionalità _____
- di risiedere in _____ Via _____
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (2)
 - k) aver frequentato con esito positivo nell'anno _____ il corso professionale per il commercio di prodotti alimentari presso __ (3) _____;
 - l) di aver esercitato in proprio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, comprovata da iscrizione nel Registro Imprese n° _____ presso la Camera di Commercio di _____ dal _____ al _____;
 - m) di essere stato dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione dal _____

al_____, presso la ditta_____con sede
in_____;

n) di aver prestato opera presso l'impresa _____operante nel settore
alimentare

con sede in_____in qualità di coadiutore
familiare, _____comprovata _____da _____iscrizione
Inps_____dal_____al_____:

o) di essere iscritto/di essere stato iscritto nel R.E.C. presso la Camera di
Commercio di_____per i gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell'art.12, 2° comma del D.M. 375/88.

- di delegare (4) all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4/5° co. della L.R. n°18/01,
in qualità di_____il Sig._____,nato
a_____il _____
residente in_____Via_____

(Firma)

-
1. alimentare o extra-alimentare o misto (nel caso di vendita "prodotti alimentari", specificare anche se si intende effettuare la "somministrazione alimenti e bevande" previa iscrizione nel R.E.C.).
 2. indicare solo in caso di vendita per il settore "alimentare" (indicare quelli posseduti).
 3. Ente presso il quale si è tenuto il corso.
 4. solo in caso di delega.

**Domanda di autorizzazione ex art.28/1° comma,lett.B) D.Lgs.114/98 – “Itinerante”
(persone fisiche)**

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28/1° co.,lett. B) D.Lgs. 114/98, per la vendita dei prodotti del settore __ (1) _____, in forma itinerante.

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.68 n°51,

D I C H I A R A

- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere di nazionalità _____
- di risiedere in _____ Via _____
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (2)
 - p) aver frequentato con esito positivo nell'anno _____ il corso professionale per il commercio di prodotti alimentari presso __ (3) _____;
 - q) di aver esercitato in proprio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, comprovata da iscrizione nel Registro Imprese n° _____ presso la Camera di Commercio di _____ dal _____ al _____;
 - r) di essere stato dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione dal _____

al_____, presso la ditta_____con sede
in_____;

s) di aver prestato opera presso l'impresa _____operante nel settore
alimentare

con sede in_____in qualità di coadiutore
familiare, _____comprovata _____da _____iscrizione
Inps_____dal_____al_____:

t) di essere iscritto/di essere stato iscritto nel R.E.C. presso la Camera di
Commercio di_____per i gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell'art.12, 2° comma del D.M. 375/88.

- di delegare (4) all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4/5° co. della L.R.
n°18/01, in qualità di_____il Sig._____,nato
a_____il_____
residente in_____Via_____

(Firma)

(1) alimentare o extra-alimentare o misto (nel caso di vendita "prodotti alimentari",
specificare anche se si intende effettuare la "somministrazione alimenti e bevande"
previa iscrizione nel R.E.C.).

(2) indicare solo in caso di vendita per il settore "alimentare" (indicare quelli posseduti).

(3) Ente presso il quale si è tenuto il corso.

(4) solo in caso di delega.

**Domanda di autorizzazione ex art.28/1° comma,lett.B) D.Lgs.114/98 – “Posteggio”
(società di persone)**

Al Sig. Sindaco
del Comune di_____

Il/la sottoscritto/a _____ quale legale rappresentante
della Società _____ con sede
in _____ via _____

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28/1° co.,lett. B) D.Lgs. 114/98, per la vendita dei prodotti del settore __ (1) _____, in forma itinerante.

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.68 n°51,

D I C H I A R A

- di agire quale legale rappr. della Società: _____
- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere di nazionalità _____
- di risiedere in _____ Via _____
- che la Società suddetta è iscritta al n° _____ nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio
di _____ dal _____;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (2)
 - u) aver frequentato con esito positivo nell'anno _____ il corso professionale per il commercio
di prodotti alimentari presso __ (3) _____;
 - v) di aver esercitato in proprio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti

alimentari, comprovata da iscrizione nel Registro Imprese n° _____ presso la Camera di Commercio di _____ dal _____ al _____;

w) di essere stato dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione dal _____

al _____, presso la ditta _____ con sede in _____;

x) di aver prestato opera presso l'impresa _____ operante nel settore alimentare

con sede in _____ in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione Inps _____ dal _____ al _____:

y) di essere iscritto/di essere stato iscritto nel R.E.C. presso la Camera di Commercio di _____ per i gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.12, 2° comma del D.M. 375/88.

- di delegare (4) all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4/5° co. della L.R. n°18/01, in qualità

di _____ il Sig _____ nato

_____ il _____

residente in _____ Via _____

(Firma)

(1) alimentare o extra-alimentare o misto (nel caso di vendita "prodotti alimentari" specificare anche se si intende effettuare la "somministrazione di alimenti e bevande", previa iscrizione nel R.E.C.).

(2) indicare solo in caso di vendita per il settore "alimentare" (indicare quelli posseduti)

(3) Ente presso il quale si è tenuto il corso.

(4) solo in caso di delega.

Comune di Porto Cesareo

Ufficio _____

Conversione di autorizzazione

Visto l'art.28, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 31.3.1998 n°114;

Visto l'art. 23 della L.R. 24.07.2001 n°18;

Preso atto delle risultanze degli atti d'ufficio:

L' AUTORIZZAZIONE n° _____ rilasciata in data _____ dal Comune di _____

con _____ posteggio n° _____ nel mercato ____ (1) _____

del giorno ____ (2) _____, per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche: _____

,
in possesso di concessione di suolo pubblico n° _____ in data _____ ed intestata a:
Sig. ____ (3) _____

–
nato a _____ prov. _____,
il _____

residente in _____ via _____ n° _____
cod. fiscale: _____

in qualità di (titolare/legale rappresentante) della ditta: _____

E' CONVERTITA D'UFFICIO

Nell'Autorizzazione di cui alla lettera A), comma 1, dell'art.28 del D.Lgs. 31.3.1998 n°114, come segue:

settore alimentare

settore non alimentare

Il presente atto è integrativo dell'autorizzazione originaria.

Data _____

F.to Il Dirigente dell'Ufficio

- (1) indicare la tipologia del mercato: giornaliero, settimanale, ecc.
- (2) indicare il giorno della settimana
- (3) nel caso di società riportare i dati relativi

Comune di Porto Cesareo

Ufficio _____

Conversione di autorizzazione

Visto l'art.28, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 31.3.1998 n°114;

Visto l'art. 23 della L.R. 24.07.2001 n°18

Preso atto delle risultanze degli atti d'ufficio:

L' AUTORIZZAZIONE n° _____ rilasciata in data _____ dal Comune di _____

per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche: _____

in forma itinerante ed intestata a:

Sig. ____ (1) _____

–

nato a _____ prov. _____, il _____

residente in _____ via _____ n° _____

cod. fiscale: _____

in qualità di (titolare/legale rappresentante) della ditta: _____

E' CONVERTITA D'UFFICIO

Nell'Autorizzazione di cui alla lettera B) comma 1, dell'art.28 del D.Lgs. 31.3.1998 n°114, come segue:

settore alimentare

settore non alimentare

Il presente atto è integrativo dell'autorizzazione originaria.

Data _____

F.to Il Dirigente dell'Ufficio

(1) nel caso di società riportare i dati relativi.

Mod. 7

Domanda di concessione posteggio libero e di relativa autorizzazione nei mercati

(da redigere in carta da bollo ed inviare con raccomandata A.R.)

Al Sig. Sindaco
del Comune
di _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente in _____ via _____
Cod.fiscale _____ (1)

CHIEDE

1. l'assegnazione in concessione decennale del posteggio n° _____ o, in alternativa, di un posteggio qualsiasi libero nel mercato di codesto Comune _____ per il giorno _____ con superficie di mq. _____, per l'attività di cui al settore merceologico ___ (2) _____;
2. il rilascio contestuale dell' autorizzazione di cui all'art.28/1° comma, lett. A) del D.Lgs. 114/98

ed a tal fine

DICHIARA

- a) di aver maturato n° _____ presenze, ivi comprese quelle del dante causa;
- b) che l'anzianità , rispetto alla data di iscrizione nel registro imprese, risale all'anno _____:
- c) di esser in possesso dei requisiti di cui all'art.5/ comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- d) di essere in possesso ei requisiti di cui all'art.5/ comma 5 del D.Lgs.114/98___(3).

Data _____

Firma

- (1) nel caso di società indicare i dati del legale rappresentante e della società
- (2) alimentare – non alimentare
- (3) solo per il settore alimentare.

Domanda di concessione posteggio libero nelle fiere

(da redigere in carta da bollo ed inviare con raccomandata A.R.)

Al Sig. Sindaco

del _____ Comune
di _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente in _____ via _____
Cod.fiscale _____ (1)

C H I E D E

3. l'assegnazione in concessione decennale del posteggio libero nella
"fiera" _____
in codesto Comune _____ che si tiene il
giorno _____
per lo svolgimento dell'attività di cui al
settore __ (2) _____:

ed a tal fine

D I C H I A R A

- a) di aver maturato n° _____ presenze, ivi comprese quelle del dante causa;
- b) che l'anzianità , rispetto alla data di iscrizione nel registro imprese, risale all'anno _____.

Si impegna inoltre a presentare la documentazione eventualmente richiesta.

Data _____

Firma

- (1) nel caso di società indicare i dati del legale rappresentante e della società;
- (2) alimentare – non alimentare.

COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

- Ufficio _____

BANDO COMUNALE

Assegnazione posteggi liberi nei mercati

Il Dirigente

Vista la L.R. 24.07.2001 n°18;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° _____ in data _____;

Visto l'art. _____ del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato nell'ambito del suddetto Piano;

Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con cui sono stati individuati i posteggi "liberi" nelle aree mercatali del Comune:

RENDE NOTO

1. coloro che sono interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, possono avanzare domanda al Comune, con contestuale richiesta di autorizzazione di cui all'art.28/ comma,1 lett.A) del D.Lgs. 114/98;
2. le domande possono essere avanzate dal giorno _____ al giorno _____ compreso, redatte in carta da bollo e spedite esclusivamente con raccomandata A.R.;
3. I criteri di priorità per la graduatoria sono:
 -
 -
4. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli la graduatoria terrà conto nell'ordine:
 - maggiore anzianità di presenze
 - maggiore anzianità di autorizzazione (data di rilascio autorizzazione legge n°59/63 o data denuncia inizio attività di cui all'art.19 della legge n°241/90).

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap deve essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt.3 e 4 della legge 104/92.
6. Il Comune redigerà la graduatoria entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda fissata dal bando
Entro i successivi 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria avverso la quale potrà essere avanzata opposizione entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Elenco posteggi liberi:

- mercato_____giorno_____N°posteggio_____Settore_____Sup._____Riserva
Prod.agricoli_____Riserva Hand_____
- ecc:

Data_____

Il Dirigente dell'Ufficio

COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

- Ufficio _____

BANDO COMUNALE

Assegnazione posteggi liberi nelle fiere

Il Dirigente

Vista la L.R. 24.07.2001 n°18;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° _____ in data _____;

Visto l'art. _____ del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato nell'ambito del suddetto Piano;

Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con cui sono stati individuati i posteggi "liberi" all'interno della/e Fiera istituita/e dal Comune

RENDE NOTO

1. coloro che sono interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, possono avanzare domanda al Comune;
2. le domande possono essere avanzate dal giorno _____ al giorno _____ compreso, redatte in carta da bollo e spedite esclusivamente con raccomandata A.R.;
3. I criteri di priorità per la graduatoria sono:
 -
 -
4. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli la graduatoria terrà conto nell'ordine:
 - a. maggiore anzianità di presenze (nella fiera);
 - b. maggiore anzianità di autorizzazione (data di rilascio autorizzazione legge n°59/63 o data denuncia inizio attività di cui all'art.19 della legge n°241/90).

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap deve essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt.3 e 4 della legge 104/92.
6. Il Comune redigerà la graduatoria entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda fissata dal bando
7. Entro i successivi 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria avverso la quale potrà essere avanzata opposizione entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Elenco posteggi liberi:

- Fiera_____ giorno___posteggio_____ Settore_____ Sup._____ Riserva
Prod.agricoli_____ Riserva Hand_____
- ecc:

Data_____

Il Dirigente dell'Ufficio

CONVENZIONE

Tra il Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente stesso in Porto Cesareo, via Petraroli , n. , e l'associazione (comitato) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. nato il , a , codice fiscale n. , domiciliato in alla Via , n. ;

in considerazione della valenza promozionale/turistico della fiera /mercato ai sensi dell'art.12 legge regionale 24.07.2001 n.18 esaminata la delibera della giunta <descrizione1>, n. , ratificata dal consiglio in data ,

È STIPULATA

La presente convenzione, regolata dai seguenti articoli:

- 1) Il Comune..... affida all'Associazione.....la gestione della Fiera/Mercato.....

- 2) Il giorno dello svolgimento della fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno esercitare la propria attività.
- 3) Alla fiera potranno essere abbinate manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale.
- 4) L'amministrazione Comunale può autorizzare esercenti mestieri girovagli e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro.
- 5) L'Amministrazione Comunale ha diritto ad una contribuzione nella misura di Euro.....considerando:
 - A) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
 - B) i costi necessari per l'allestimento della fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio).

- 6) E' riservata al Comune l'esclusiva competenza relativamente alla ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Data

Firma.